



DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 124 del 17/09/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DI.S.A.F.A.), PER IL PROGETTO DENOMINATO: "SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA SU TECNICHE E MODALITÀ DI RIPRISTINO IN AREE DI CAVA E ZONE DEGRADATE".

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di settembre in Novara e nel Palazzo della Provincia

IL PRESIDENTE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 54 e 55 della Legge 56/2014 che stabilisce l'individuazione degli organi della Provincia nonché i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia,

Con l'assistenza, per il presente atto, del Segretario Generale dott. RIZZONI SANDRO

ADOTTA

il provvedimento che segue:

Decreto n. 124 del 17/09/2024

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DI.S.A.F.A.), PER IL PROGETTO DENOMINATO: "SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA SU TECNICHE E MODALITÀ DI RIPRISTINO IN AREE DI CAVA E ZONE DEGRADATE".

IL PRESIDENTE

Atteso che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.37 del 22/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con Decreto n. 214 del 22/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2024 quale atto propedeutico all'adozione del PIAO;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.27 del 18.10.2023, è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con Decreto n.9 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024.

Preso atto:

- che con Determina n.2222/2022 è stato affidato un incarico all'Università degli Studi di Torino – Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DI.S.A.F.A.) per il "SUPPORTO TECNICO-ISTRUTTORIO IN MATERIA FORESTALE PER IL RECUPERO DELL'AREA ESTRATTIVA UBICATA IN POLO DI ROMENTINO", a causa delle difficoltà nella gestione delle operazioni di recupero delle aree adibite ad attività estrattiva presso il Polo di Romentino, in considerazione della vastità areale del sito e della complessità e variabilità naturalistica delle diverse componenti ed elementi del recupero ambientale autorizzato in cava in area Ovest Ticino;
- che dopo il primo anno di attività del supporto specialistico in materia forestale sopra richiamato, con D.C.P. n.36 del 18/12/2023 il Consiglio Provinciale di Novara ha approvato le "LINEE GUIDA per la STESURA delle RELAZIONI PERIODICHE di EVOLUZIONE ATTIVITÀ", quale strumento operativo di monitoraggio delle operazioni di recupero ambientale del sito di cava, quale standard di riferimento omogeneo per tutti gli operatori oltre che di strumento operativo di controllo nel corso dei sopralluoghi in sito;
- nel corso dell'attività gestionale di competenza provinciale in ambito estrattivo e della collaborazione con il DI.S.A.F.A. dell'Università degli Studi di Torino, si è potuto rilevare una diffusa criticità nell'esecuzione dei ripristini e reinserimenti ambientali delle aree di cava, con riguardo ai ritardi e/o mancate realizzazioni delle attività di recupero rispetto al cronoprogramma approvato, oltre che a problematiche riconducibili alla mancata caratterizzazione e conservazione del terreno di coltivo e ad un'adeguata lotta alle specie infestanti, oltre che di idonee scelte progettuali nella selezione delle specie forestali da reimpiegarsi per le piantumazioni.

Visto il recente Regolamento Europeo sul ripristino della Natura, approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 24/06/2024 che modifica il Regolamento (UE) 2022/869, che evidenzia quanto il tema del ripristino di ecosistemi degradati sia considerato prioritario nell'agenda politica globale. Il suddetto Regolamento stabilisce norme destinate a contribuire al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, ed al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo.

Rilevato che la Provincia di Novara e il DI.S.A.F.A. hanno in comune l'interesse a collaborare per definire possibili nuovi approcci e modalità di intervento di ripristino, finalizzati a massimizzare le probabilità di successo degli interventi di recupero ambientale di cave, e a meglio comprendere l'efficacia di tecniche e materiali utilizzati in ambito di ripristino e forestazione in aree degradate, così come manifestato nella nota inviata dall' Università degli Studi di Torino, di cui al prot. n.23370 del 29/08/2024;

Considerato che:

- esistono i presupposti per i suddetti Enti di stabilire un rapporto di collaborazione per la realizzazione di iniziative di comune interesse, convenendo di disciplinare le norme e le condizioni che debbono regolare i reciproci rapporti di collaborazione;
- l'attività oggetto della collaborazione di cui trattasi, può essere svolta sulla base di un Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e ss.mm., secondo cui *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"* e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'attività che si intende porre in essere non apporterà nessun tipo di vantaggio ad alcun operatore economico privato, in quanto volta esclusivamente al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico per lo sviluppo e la sperimentazione di tecniche e modalità di ripristino ambientale;

Ravvisata la necessità e l'opportunità di regolamentare la collaborazione e gli impegni reciproci tra la Provincia di Novara e l'Università degli Studi di Torino – DI.S.A.F.A., il cui schema di Accordo allegato al presente atto (**Allegato A**) è stato ritenuto meritevole di approvazione.

Ritenuto di:

- stabilire che il presente Accordo ha una validità di tre anni decorrenti dalla data di stipula e che le attività da svolgere verranno concordate in base alle esigenze della programmazione e della disponibilità;

Considerato che la spesa a favore dell'Università degli Studi di Torino – DI.S.A.F.A. per la gestione dell'organizzazione e della logistica, ammonta ad € 80.000,00 (ottantamila euro/00) e verrà impegnata sul Bilancio di previsione 2024-2026 al Cap. U 1231011 che presenta la necessaria disponibilità nel triennio di riferimento;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla nomina:

- del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241 del 7.8.1990, nella persona del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Novara, che potrà procedere alla firma del suindicato Accordo per conto dell'Amministrazione provinciale di Novara;
- del referente per lo sviluppo dell'attività oggetto dell'Accordo, come indicato all'art.3 del medesimo, nella persona della Dott.ssa Sabrina Manazza, quale Responsabile della Gestione delle Attività Estrattive della Provincia di Novara.

Vista la L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: Disposizioni in materia di cave";

Dato atto che ai sensi del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, la Legge Regionale 44/2000, Tit. II, Capo VI ha conferito alle Provincie funzioni e compiti in materia di cave e torbiere;

Visto l'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 in base al quale e' stato acquisito il parere di regolarità tecnica ;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo ex art. 15 L. 241/90 tra la Provincia di Novara – Settore Ambiente – e l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito anche DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), avente ad oggetto la collaborazione per la *“Sperimentazione e consulenza tecnico-scientifica su tecniche e modalità di ripristino in aree di cava e zone degradate”*, dando atto che lo stesso viene allegato al presente provvedimento (**Allegato A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241 del 7.8.1990, nella persona del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Novara, che potrà procedere alla firma del suindicato Accordo per conto dell'Amministrazione provinciale di Novara;
4. di nominare la Dott.ssa Sabrina Manazza, Responsabile della Gestione delle Attività Estrattive della Provincia di Novara, quale referente provinciale per lo sviluppo dell'attività oggetto dell'Accordo, come indicato all'art.3 del medesimo Accordo;
5. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della spesa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..



Decreto n. 124 del 17/09/2024

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. e contestualmente pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17.09.2024 al 02.10.2024.

IL Segretario Generale
RIZZONI SANDRO
sottoscritto con firma digitale

IL Presidente
BINATTI FEDERICO
sottoscritto con firma digitale

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 – L. 241/90,
PER**

**sperimentazione e consulenza tecnico-scientifica su tecniche e modalità di
ripristino in aree di cava e zone degradate.**

TRA

la PROVINCIA DI NOVARA con sede a Novara P.zza Matteotti 1 - Codice Fiscale: 80026850034, (di seguito definita "Provincia") rappresentata dal Dirigente del Settore Ambiente, dott. Ing. Davide Rabuffetti, nato a Varese (VA) il 26/10/1973, in esecuzione al Decreto n. xxxxxxxx del 00/00/2024;

E

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito anche DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO) - PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentato da:

- a) Prof. Carlo Grignani, Direttore del Dipartimento, nato a Barletta il 05/01/1957, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità", emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di dipartimento del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- b) Dott.ssa Antonella Trombetta - Dirigente della Direzione Ricerca, nata a Torino, il 06/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso le rispettive sedi di appartenenza.

di seguito congiuntamente indicate come "le parti",

PREMESSO

- il recente Regolamento Europeo sul ripristino della Natura, approvato dal Consiglio dell'Unione Europea il 24/06/2024 che modifica il Regolamento (UE) 2022/869, evidenzia quanto il tema del ripristino di ecosistemi degradati sia considerato prioritario nell'agenda politica globale. Il suddetto Regolamento stabilisce norme destinate a contribuire al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi, attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati, ed al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, di adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;

- tale Regolamento altresì impone agli Stati membri, di definire e attuare misure volte a ripristinare congiuntamente almeno il 20% delle zone terrestri e marine entro il 2030, contribuendo a conseguire gli obiettivi generali dell'UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;
- la Provincia di Novara, dal Luglio 2011, con l'entrata in vigore del PAEP (Piano delle Attività Estrattive) approvato con D.C.R. del 21 luglio 2011 n. 120 – 29781, ha maturato una solida esperienza in materia di pianificazione e relativo monitoraggio delle attività estrattive e con l'entrata in vigore della L.R. 23/2016, ha potuto acquisire esperienza anche nella relativa gestione istruttorio-amministrativa oltre che di vigilanza;
- il consolidamento delle competenze maturata dalla Provincia di Novara, in materia di gestione delle attività estrattive, ha consentito di rilevare una diffusa criticità nell'esecuzione dei ripristini e reinserimenti ambientali delle aree di cava, da parte degli operatori di settore. In particolare, l'analisi delle suindicate criticità ha potuto rilevare, generalmente, ritardi nella realizzazione delle attività di recupero rispetto al cronoprogramma approvato che solitamente è strutturato in modo da garantire una sequenzialità degli scavi e dei ripristini. Secondariamente, è stato constatato che le problematiche riscontrate sono riconducibili alla mancata caratterizzazione e conservazione del terreno di coltivo, ad una costante lotta alle specie infestanti oltre che di adeguate scelte progettuali nella selezione delle specie forestali da reimpiantarsi per le piantumazioni. Diretta conseguenza dei ritardi e delle mancate attuazioni dei ripristini ambientali delle aree di cava, determinano una dilatazione temporale dell'impatto ambientale di tali attività sul territorio novarese;
- inoltre, alla luce degli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, con un aumento dei fenomeni estremi e un'alterazione dei regimi storici di temperatura e precipitazioni, che comportano sempre più frequentemente periodi di siccità prolungata e temperature elevate alternati a eventi di precipitazione intensa, si osservano condizioni di degrado che interessano molti ecosistemi naturali e seminaturali. Tali fenomeni appaiono molto evidenti nelle aree di cava, in cui per periodi prolungati, vi è denudazione di ampie superfici;
- la Provincia di Novara e il DISAFA hanno in comune l'interesse a collaborare per definire possibili nuovi approcci e modalità di intervento di ripristino, finalizzati a massimizzare le probabilità di successo degli interventi di recupero cave e a meglio comprendere l'efficacia di tecniche e materiali utilizzati in ambito di ripristino e forestazione in aree degradate. In particolare, tra le principali problematiche da affrontare nell'ambito di un progetto di ripristino forestale si annoverano la disponibilità idrica per i semenzali trapiantati e la competizione con specie erbacee e arbustive già

presenti o in grado di colonizzare l'area dopo la messa a dimora del postime. Diverse soluzioni e tecniche gestionali vengono attualmente impiegate nei progetti di recupero di cave da approvarsi, rispetto alle quali spesso mancano informazioni sulla reale efficacia e sul rapporto costi/benefici. Per tale ragione, in seguito alla realizzazione di un intervento di ripristino risulta fondamentale definire attività di monitoraggio appropriate per verificare l'andamento dell'impianto, definendone i risultati mediante opportuni indicatori. Il monitoraggio da remoto tramite droni potrebbe potenzialmente permettere di identificare rapidamente eventuali criticità o anomalie nelle aree soggette a interventi, consentendo di intervenire prontamente per correggere eventuali problemi e massimizzare il successo dei progetti di ripristino.

- con nota del 29 agosto 2024 prot. n.23370/2024, il DISAFA ha inoltrato alla Provincia di Novara una proposta di collaborazione per consulenza tecnico-scientifica e sperimentazione su tecniche e modalità di ripristino in aree di cava e zone degradate, finalizzate ad approfondire le seguenti tematiche:
 - 1) Impiego di tecniche di *precision restoration*, anche mediante l'utilizzo di dati telerilevati da drone;
 - 2) Gestione dell'acqua;
 - 3) Gestione delle specie infestanti e delle esotiche invasive.
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – OGGETTO dell'ACCORDO

La collaborazione tra il DISAFA e la Provincia di Novara sarà così articolata:

Attività del DISAFA:

L'Università degli Studi di Torino svolgerà indagini specifiche e fornirà informazioni utili ad ottimizzare la scelta operativa di ripristino più efficace in relazione alle caratteristiche stazionali. Per realizzare queste attività, il Gruppo di ricerca in

Ecologia del Paesaggio e dei Disturbi naturali dell'Università degli Studi di Torino (UNITO) collaborerà con la Provincia di Novara, fornendo competenze e supporto operativo allo scopo di definire le strategie più adeguate. Si prevede pertanto di svolgere un'attività preliminare di verifica dei risultati ottenuti da precedenti interventi di recupero cave realizzati nella Provincia di Novara, in modo da evidenziare le principali problematiche e individuare eventuali casi in cui sia stato ottenuto un livello di ripristino soddisfacente. Si valuteranno le caratteristiche dei progetti di recupero, la scelta delle specie messe a dimora, i sesti di impianto e le tecniche di manutenzione impiegate. Si procederà quindi a programmare attività sperimentali all'interno di uno o più siti di cava, finalizzate ad approfondire le tematiche inerenti la gestione dell'acqua e delle specie infestanti ed esotiche invasive, oltre che di impiego di tecniche di rilevamento con drone. Finalità di quest'ultima attività, denominata *precision restoration*, è quella di implementare e testare un protocollo di monitoraggio da remoto attraverso l'utilizzo di droni equipaggiati con opportuni sensori (nel campo del visibile, dell'infrarosso e del multispettrale), affiancato a rilievi di campo su aree campione. Si vogliono nello specifico definire le reali possibilità di rilevare, utilizzando immagini elaborate a partire da un rilievo da drone, postime di dimensioni contenute e valutarne le condizioni di salute. Obiettivo di tale approccio è verificare la possibilità di realizzare un monitoraggio da remoto efficace a scala fine delle aree interessate, senza la necessità di ricorrere esclusivamente ai tradizionali rilievi di campo, che richiedono tempi più lunghi. Verrà inoltre effettuato un approfondimento sulla più opportuna individuazione dei siti di trapianto, sul sesto di impianto e sulla densità, anche in relazione a condizioni microstazionali, collegate a meccanismi di facilitazione. In relazione alla gestione dell'acqua, saranno effettuati rilievi in campo e progettate prove sperimentali per verificare l'impatto dell'utilizzo di dispositivi e tecniche impiegati nei progetti di forestazione, (shelter, pacciamatura o mulching con diversi tipi di pacciamanti e gel idroretentori). Si testeranno diverse tipologie di idrogel disponibili in commercio al fine di valutarne l'utilità nel mantenere un'adeguata umidità e livello di nutrienti nel suolo in diverse condizioni di siccità, traendo, in questo modo, utili indicazioni gestionali, anche in relazione ai costi per l'acquisto e l'utilizzo. UNITO valuterà l'utilizzo di diverse strategie per la gestione delle infestanti e delle specie esotiche invasive, testando l'efficacia nei confronti di quest'ultime di tecniche di pacciamatura, interventi di meccanizzazione ed eventualmente lotta chimica. Per quanto riguarda l'utilizzo di pacciamanti, verranno testati diversi tipi di pacciamanti organici (ad esempio costituiti da residui colturali, cover crops, dischi/quadrotti in fibra di cocco o simili), per valutarne l'effetto nel contenere le infestanti, nel garantire un'adeguata disponibilità idrica al suolo e nel minimizzare le fluttuazioni di temperatura. Le sperimentazioni saranno condotte in vaso, in camera di crescita e in pieno campo (nell'area sperimentale del Campus Agrovet di Grugliasco e in aree di cava). Qualora vi fosse la

disponibilità, si potrebbero inoltre prevedere prove sperimentali sull'utilizzo di tecnosuolo in area di cava, per valutarne l'efficacia in contesti di ripristino di siti caratterizzati da suoli con ridotta fertilità e/o struttura.

L'insieme delle osservazioni e delle analisi condotte consentirà di definire indicazioni operative e linee guida per la realizzazione di interventi di ripristino in aree di cava o in generale in siti degradati.

Attività della Provincia di Novara:

L'Ente Provinciale dovrà collaborare all'organizzazione e allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo mettendo a disposizione le competenze e le professionalità del proprio personale, oltre che fornire le informazioni, la documentazione cartografica e normativa e quanto in suo possesso, necessaria allo sviluppo del progetto. In particolare dovrà :

- rendere fruibili gli elaborati dei progetti di recupero delle cave, il loro stato di attività, i relativi monitoraggi e report delle attività estrattive in essere sul territorio della Provincia di Novara;
- individuare i siti di cava idonei ad attuare attività sperimentali sulla base delle conoscenze maturate sul territorio
- interloquire con le aziende estrattive e le associazioni di categoria al fine di promuovere forme di collaborazione per le previste attività sperimentale;
- sviluppare strategie innovative per la vigilanza estrattiva, anche mediante l'utilizzo di droni, quali strumento di monitoraggio dell'evoluzione delle attività di recupero delle cave;
- condividere le indicazioni operative, linee guida, e strategie che emergeranno con lo sviluppo del presente Accordo, per la realizzazione di interventi di ripristino in aree di cava, o in generale in siti degradati, con altri Enti sul territorio.

Art. 3 - RESPONSABILI

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, il DISAFA indica quale responsabile scientifico la Prof. Raffaella Marzano mentre per la Provincia di Novara sarà referente la dott.ssa Sabrina Manazza, quale Responsabile della Gestione Attività Estrattive della Provincia di Novara.

Art. 4 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e avrà durata di tre anni.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Art. 5 - ONERI

Per la realizzazione delle attività ivi descritte, che saranno svolte in un arco temporale di tre anni, a decorrere dalla stipula dell'accordo di collaborazione tra i due Enti ai sensi dell'Art. 15 – L. 241/90, la Provincia di Novara erogherà al DISAFA un rimborso, quale mero ristoro delle maggiori spese sostenute nello svolgimento delle attività di competenza del DISAFA, pari ad € 80.000,00 da corrispondere in 3 rate secondo la seguente suddivisione:

- € 10.000 alla stipula dell'Accordo
- € 20.000 al termine del 1° anno
- € 25.000 al termine del 2° anno
- € 25.000 a SALDO alla conclusione della collaborazione.

Al termine di ciascun anno de presente Accordo saranno consegnate le relazioni sulle attività svolte e i dati rilevati.

La corresponsione dei predetti importi avverrà a seguito di emissione di nota di debito da parte del DISAFA.

Le somme saranno versate sul conto corrente di contabilità speciale presso la Banca d'Italia n. 37135, intestato all'Università degli Studi di Torino – DISAFA, con indicazione specifica del codice D216, identificativo del Dipartimento.

Il DISAFA, in relazione al presente accordo di collaborazione, si impegna ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010, comporterà la risoluzione di diritto dell'accordo, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge medesima

Art. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù del presente Accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo di collaborazione.

Art. 7 – REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso

di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Le parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

La Provincia di Novara autorizza il DISAFA a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Accordo tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo delle Parti, durata, valore economico.

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna nell'ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell'ambito delle attività di propria competenza nell'ambito della gestione del presente Accordo quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.

Le parti assicurano di raccogliere e di trattare i dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg. 2016/679 e in ossequio al D. Lgs n. 196 del 2003 e s.m.i. e si impegnano ciascuna a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei propri dati personali comprensive della comunicazione dei dati e dell'esercizio dei diritti in relazione alle finalità di esecuzione del presente accordo

Art. 9 - SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, strutturato e non, ospitato presso le proprie sedi.

Art. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso una sede dell'altra, per l'esecuzione di attività nell'ambito del presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede interessata, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della

struttura di appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività previste nell'ambito del presente Accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Detto personale sarà assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 10.

Ciascuna Parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature, nei confronti dei propri dipendenti, o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 12 - REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990 e del D.lgs. 82/2005

Provincia di Novara

Settore Ambiente

Il Dirigente: ing. Davide RABUFFETTI

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

Il Direttore: Prof. Carlo GRIGNANI

Direzione Ricerca

La Dirigente: Dott.sa Antonella TROMBETTA



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla **proposta n. 2024 / 2840** - Difesa del suolo ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DI.S.A.F.A.), PER IL PROGETTO DENOMINATO: "SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA SU TECNICHE E MODALITÀ DI RIPRISTINO IN AREE DI CAVA E ZONE DEGRADATE", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, **parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì, 16/09/2024

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

RABUFFETTI DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 2840/2024 - Difesa del suolo ad oggetto: " APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 TRA LA PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DI.S.A.F.A.), PER IL PROGETTO DENOMINATO: "SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA SU TECNICHE E MODALITÀ DI RIPRISTINO IN AREE DI CAVA E ZONE DEGRADATE" " si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis e 153, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Novara li, 16/09/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(GOFFREDO GIOVANNA)
con firma digitale